



Repubblica italiana
in nome del popolo italiano
la Corte d'appello di Firenze,

seconda sezione civile,

composta dai Signori

Virgilio Romoli, Presidente,
Giulio De Simone, Consigliere,
Alessandro Turco, Consigliere, rel., est.,

pronuncia la presente

s e n t e n z a

nella causa iscritta al n. 886 del ruolo generale
A dell'anno 2007, promossa, in grado d'appello,
da

Luigi **Ferrini**, elettivamente domiciliato
presso la persona e lo studio dell'Avvocato
Joachim Lau, di Firenze, che lo rappresenta e
difende per procura estesa a margine dell'atto di
citazione in riassunzione,

appellante principale,

contro

Repubblica Federale di Germania,

elettivamente domiciliati presso la persona e lo
studio degli Avvocati Achille Accolti Gil e
Augusto Dossena, di Firenze, che la rappresentano
e difendono per procura estesa in calce alla
comparsa di costituzione e risposta in grado
d'appello,

convenuta in appello, appellante incidentale,

causa avente ad

oggetto:

risarcimento del danno.

Conclusioni delle parti

Per l'appellante principale:

«Piaccia, alla Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, *contrariis rejectis*, in riforma della sentenza impugnata, 12 iv 2007, n. 316, del Tribunale di Arezzo (estenditrice: Carmela Labella):

1. ritenere e dichiarare che la convenuta è civilmente responsabile per tutti danni che l'attore ha subito a causa del suo sequestro in data 4.8.1944, della sua deportazione, delle torture e del lavoro forzato in Germania e che il suo diritto al un risarcimento del danno nonché il diritto all'indennizzo per l'arricchimento basato su un illecito non è ancora prescritto e,

2. di conseguenza, condannare la Repubblica Federale di Germania a favore del Ferrini ad un risarcimento equo ma non meno di € 125.000 con interessi legali e rivalutazione monetaria;

3. con vittoria di spese del giudizio;

in via subordinata al n. 1 - 3 si chiede di rimettere la causa in fase istruttoria con le seguente domande:

ammettere prove testimoniali e ctu sui seguenti capitoli di prova;

4.1. Vero è che il Ferrini in data 4 agosto 1944 insieme ad altri cittadini di Talla in un rastrellamento dell'esercito tedesco è stato deportato a Kahla, Thuringa, per il lavoro forzato in una fabbrica sotterranea sotto la regia del Reichsmarschall Herrmann Göhring AG (Reihmag);

4.2. Vero è che il Ferrini dopo circa un anno è tornato con lesioni in condizioni di salute precaria;

4.3. Vero è che le condizioni dei Lager di Kahla erano disumane e caratterizzate da torture quotidiane, mancanza di cibo, lavoro duro dall'alba fino al tramonto ed assomigliavano a quelle nei campi di sterminio e che la mortalità era altissima, più del 40 %.

5. Si chiede altrettanto di assumere le necessarie informazioni sul diritto internazionale e diritto straniero occorrente ex articolo 14 della Legge 31 maggio 1995, n. 218, e, specificamente, sul contenuto degli artt. 206, 812, 819 e 823-825 del codice civile tedesco.

6. Si chiede altrettanto di nominare un ctu che spiega alla Corte le condizioni di vita e morte nei lager di Kahla e di valutare il danno materiale e immateriale dell'attore e quale sono le lesioni psicosociali e psicofisiche subite nella deportazione che il Ferrini ha subito e quale è l'entità di un risarcimento e compenso adeguato.

7. Si chiede altrettanto di nominare un ctu esperto in diritto internazionale e in diritto tedesco per spiegare alla Corte:

a) che l'attore era impedito di fatto e di diritto di azionare il suo credito prima dell'inizio della presente causa, sia davanti alle corti della Germania sia davanti al giudice italiano.

b) che il crimine di deportazione come crimine internazionale e il relativo risarcimento del danno sono imprescrittibili;

c) che, in ogni caso, la convenuta ha rinunciato ad eccepire la prescrizione e decadenza del presente credito.

Si nomina come teste per il capitolo 1 e 2: Ferrini Ferruccio, di Empoli, Ferrini Pietro Delfo, di Empoli; Mugnai Giuliano, di Talla; Per il capitolo 3: Lutz Klinkhammer, di Roma, Brion Patrick, di Bruxelles, Bologna Ballila, di Macerata».

Per la convenuta in appello, appellante incidentale:

«Piaccia, alla Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, *contrariis rejectis*, dichiarare inammissibili, ex art. 345 cpc, le domande, tutte o singolarmente, formulate nelle conclusioni dell'atto di appello *sub* 1, 2 e *sub* 4 e, in ogni caso, respingere, perché inammissibili, le richieste istruttorie e di ammissione ctu.

In ogni caso respingere il gravame per i motivi esposti in atto, e, in accoglimento dell'appello incidentale, accogliere le conclusioni già proposte nella precedente fase del giudizio e quindi, accertata l'attuale vigenza nel diritto internazionale pubblico del cd principio dell'immunità ristretta, dichiarare la carenza di giurisdizione del Giudice adito nei confronti della Repubblica Federale di Germania, ovvero l'improcedibilità o inammissibilità delle domande proposte;

in ipotesi, rispetto alla domanda di tesi proposta con l'appello incidentale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 77, 4° co., del Trattato di Pace del 1947, reso esecutivo con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28.11.1947, n. 1430, e dell'art. 2 dell'accordo italo-tedesco di Bonn del 2.6.1961, reso esecutivo con dpr 14.4.1962, n. 1263, dichiarare il difetto di giurisdizione relativamente alla domanda attrice ovvero l'improcedibilità o inammissibilità delle domande proposte, con ogni consequenziale pronuncia.

Infine, in denegata ed ulteriore ipotesi, respingere comunque la domanda perché non provata e non motivatamente quantificata.

In ogni caso con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio».

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 23 ix 1998 Luigi Ferrini convenne in giudizio, avanti al Tribunale di Arezzo, la Repubblica Federale di Germania per ottenere il risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti a seguito della sua cattura, avvenuta il 4 agosto 1944 da parte delle forze militari tedesche, e della sua, successiva deportazione in Germania, ove era stato utilizzato come lavoratore forzato presso imprese tedesche; l'attore, che non aveva mai partecipato alla lotta partigiana, precisò, tra l'altro, che la sua permanenza in uno dei campi di sterminio di Kahla, dove la Reimahg Werke (Reich Marschall Hermann Göring Werke) e la Messerschmitt

costruivano aeroplani, missili e altre armi da guerra, si era protratta fino al 20 aprile 1945; riguardo alla vicenda per la quale egli proponeva la domanda risarcitoria in questione l'attore svolse, tra l'altro, le seguenti considerazioni: «La vita nel Lager era difficile e il lavoro duro rendeva presto molto precaria la possibilità di sopravvivenza. Il cibo quotidiano erano una barbabietola e per sei persone un pane ...; delle sette persone del Comune di Talla deportate insieme all'attore in questa giornata d'agosto, soltanto due sono tornate ...; nei 21 Lager di Kahla, tra 1943 e 1945, erano ammassati 15.000 deportati di varie nazioni, dei quali sono deceduti 6000 a causa del maltrattamento (vedi allegato 3 della memoria del 25.3.2005) l'attore è stato diverse volte torturato e maltrattato...; tra le nazionalità che erano imprigionate in questo lager erano russi, polacchi, belgi ed anche circa 3000 cittadini italiani. Ufficialmente di essi sono morti in soli 14 mesi 442 cittadini italiani, ma in realtà sono stati molti di più. Con l'avvicinamento delle truppe americane la guardia tedesca ha distrutto tutti i documenti della Reimahg (allegato 4a e allegato 4b). 14. Dopo un tentativo fallito di uccidere tutti i lavoratori forzati nelle gallerie della fabbrica sotterranea per la costruzione del caccia aereo "Messerschmitt" - fallito per il coraggio del farmacista di Kahla che si era rifiutato di consegnare il veleno Zyclon B, i prigionieri, incluso l'attore, tutti in condizioni precarie di

salute, sono stati condotti verso sud est nelle cosiddette "marce funebri", togliendogli ogni tipo di documento. Tantissimi non hanno sopravvissuto a questa tragedia senza mai lasciare traccia della loro morte (vedi allegato Informativa delle forze armate di Belgio del General Staff - stato maggiore, dell'8 gennaio 2002, e allegato n. 3; vedi anche il capitolo die Arbeits und Lebensbedingungen bei der Raimahg, Lang 1969 S. 61 ff.) 15. Nell'agosto 1945 l'attore poteva ritornare a Talla, ove in seguito è stato sottoposto ad un intervento nell'ospedale di Subbiano, per una ferita ancora aperta all'ano».

Costituitasi in giudizio la convenuta si limitò ad eccepire il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria italiana e a dichiarare di non accettare il contraddittorio sul merito della vicenda.

Il Tribunale di Arezzo, con sentenza 3 novembre 2000, n. , dichiarò il difetto di giurisdizione del giudice italiano sul rilievo che la domanda avanzata dall'attore trovava il suo fondamento in fatti compiuti da uno Stato straniero nell'esercizio della sua sovranità e che, pertanto, la controversia era sottratta alla cognizione dell'Ag statale in base al principio della cd *immunità ristretta*, fondato sul diritto internazionale consuetudinario.

La Corte d'appello di Firenze respinse l'appello proposto da Luigi Ferrini, ribadendo quanto già affermato dal Tribunale e osservando, inoltre, che il riconoscimento della giurisdizione

del giudice italiano nella controversia in esame non avrebbe potuto trovare fondamento:

- né nella Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmata a Bruxelles il 27 giugno 1968, essendo escluse dal suo ambito di applicazione, secondo il costante orientamento della Corte di Giustizia, le materie attinenti all'esercizio di potestà pubbliche da parte di autorità statali;

- né nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, essendo le sue disposizioni rivolte, non agli individui, ma agli Stati e prive, pertanto, di valore precettivo immediato.

La Corte di Cassazione, con sentenza 11 marzo 2004, n. 5044 (vedila, tra l'altro, in *Cass. pen.*, 2985), cassò la precedente sentenza d'appello rinviando la causa al Tribunale di Arezzo, al quale demandò di provvedere anche alla liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

Con atto di citazione notificato il 20 x 2004 Luigi Ferrini provvide, quindi, a riassumere la causa avanti al Tribunale di Arezzo.

Costituitasi in giudizio la convenuta contrastò in fatto e in diritto la domanda avversaria, chiedendone il rigetto; in via preliminare eccepì:

a) la nullità dell'atto di riassunzione;

b) il difetto di giurisdizione del giudice italiano sulla base di sviluppi giurisprudenziali successivi alla pronuncia del SC 11 marzo 2004, n. 5044;

c) l'improponibilità o improcedibilità della domanda sulla base di vari trattati internazionali;

d) l'avvenuta prescrizione del credito.

Con sentenza 12 iv 2007, n. 316, il Tribunale così provvide:

«Il Tribunale....,

1) *dichiara la giurisdizione del giudice italiano;*

2) *dichiara la proponibilità della domanda;*

3) *dichiara la prescrizione del diritto al risarcimento del danno vantato dall'attore;*

4) *dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali anche relativamente alle spese sostenute nel giudizio dinanzi alla Corte di cassazione».*

A sostegno della decisione il Tribunale affermò:

a) che le anomalie processuali che avevano caratterizzato la riassunzione operata dall'attore dovevano intendersi sanate in virtù della costituzione della convenuta, la quale si era anche difesa compiutamente nel merito;

b) che la sentenza 11 marzo 2004, n. 5044, colla quale il SC aveva affermato, in relazione al presente giudizio, la giurisdizione del giudice italiano, aveva, nel presente giudizio, autorità di giudicato, di guisa che erano irrilevanti, in

proposito, i mutamenti di giurisprudenza allegati dalla convenuta;

c) che la domanda sulla quale occorreva pronunciarsi era quella formulata dall'attore nell'atto di riassunzione e non quella (frutto di successive modificazioni, sulle quali la cp non aveva accettato il contraddittorio) che risultava dalle ultime conclusioni attoree;

d) che, sulla base di vari trattati internazionali, la domanda doveva intendersi proponibile e procedibile;

e) che, tuttavia, il credito dell'attore risultava, dopo 35 anni, prescritto, non potendo, esso, qualificarsi, secondo il diritto internazionale pattizio e consuetudinario, imprescrittibile.

Con atto di citazione in appello notificato il 25 iv 2007 Luigi Ferrini propose appello avverso detta sentenza lamentando, in particolare, dopo avere svolto varie argomentazioni a sostegno della domanda, che il I giudice avesse, erroneamente, dichiarato la prescrizione del credito dell'attore: tale credito doveva definirsi, infatti, secondo l'attore, imprescrittibile; in alternativa doveva affermarsi, a parere dell'attore medesimo, che la prescrizione non fosse, comunque, in concreto, maturata (*«... La schiavitù e la deportazione era ed è considerato un crimine internazionale e contro l'umanità; per questo reato non sussiste una prescrizione come la stessa Corte di Cassazione aveva già constatato nella sua sentenza*

n. 5044/2004 (pagina 19). Il termine della prescrizione civile quindi si adegua a quella penale. Il crimine organizzato dal Sig.r Fritz Saukel non si prescrive, egli è stato condannato a morte per la sua attività criminale per i milioni di morti che aveva causato con il suo Reichsarbeitsverwaltung pertanto neanche è possibile che i diritto al risarcimento si potrebbe prescrivere. 177. Le persone che hanno commessi i crimini a danno del dell'attore erano di origine tedesca e lavoravano in Germania; Kahla stessa è situata nel territorio della ex DDR. Secondo il principio vigente del diritto penale internazionale devono essere applicate le norme sulla prescrizione vigenti al luogo del crimine anche se il giudice di un altro paese deve prendere esame dei fatti rilevanti. Nel 1973, quando ancora non erano prescritti i reati della deportazione, il legislatore tedesco ha introdotto nel codice penale il § 78, comma 2, StGB; da questo momento anche con effetto retroattivo l'omicidio e il crimine contro l'umanità non si prescrivono più. Per questo motivo ancora nel 1993 l'ex ministro degli interni della Repubblica democratica tedesca e capo della Stasi è stato condannato per i due omicidi che egli aveva commesso nel 1931. 178. Il lavoro forzato nei Lager di Kahla (da 15.000 lavoratori 6000 circa sono morti nell'arco di ... 14 mesi) deve essere comunque considerato un crimine contro l'umanità. 179. La convenzione del 9.12.1948 definisce esplicitamente come atto incriminato di genocidio:

"di sottoporre volutamente i membri di un gruppo nazionale o etico a condizioni che sono idonee di causare la loro distruzione totale o parziale". Il sottoscritto, dopo un lungo studio delle condizioni dei Campi di Kahla e specificamente del Lager 3 e 7 (chiamato Italienerlager), non può mettere in dubbio che le condizioni di vita in questi lager corrispondono alle condizioni di cui all'articolo II, lettera c, della Convenzione. 180. Pertanto in applicazione dei principi del diritto internazionale penale nonché della imprescrittibilità del reato del lavoro forzato, tentato omicidio e genocidio a danno del Ferrini, non si possono prescrivere i diritti al risarcimento ex articolo 2947, comma 3, frase n. 1, cc»).

L'appellante concluse, quindi, nel merito, perché la convenuta fosse dichiarata «civilmente responsabile per tutti danni che l'attore ha subito a causa del suo sequestro in data 4.8.1944, della sua deportazione, delle torture e del lavoro forzato in Germania» e perché, di conseguenza, essa fosse condannata a pagare all'attore, a titolo di «risarcimento equo», una somma non inferiore a 125.000 euro, cogli interessi legali e la rivalutazione monetaria.

Costituitasi in giudizio la parte convenuta in appello contrastò l'impugnazione avversaria in fatto e in diritto, chiedendone il rigetto; in via di asserito appello incidentale essa, inoltre, si dolse, a sua volta:

1) che il I giudice non avesse rilevato il difetto di giurisdizione o l'improcedibilità dell'azione, sulla base degli obblighi internazionali assunti dall'Italia: ciò ai sensi dell'art. 77, co. 4, del Trattato di pace del 10 febbraio 1947 (cfr. decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28.11.1947, n. 1430), col quale l'Italia aveva rinunciato, anche a nome dei cittadini italiani, a qualsiasi domanda di risarcimento nei confronti della Germania per fatti accaduti in tempo di guerra; il I giudice, che, pur, aveva correttamente ritenuto applicabile la rinuncia prevista dal Trattato di Pace aveva, tuttavia, erroneamente, ritenuto derogata tale rinuncia in base all'art. 2 della Convenzione di Bonn del 2.6.1961 (dpr 14.4.1962, n. 1263), conclusa contemporaneamente ad un altro trattato italo-tedesco (dpr 6.10.1963, n. 2043), avente per oggetto gli indennizzi ai cittadini italiani colpiti da misure nazionalsocialiste per ragioni di razza (Convenzioni colle quali l'Italia e la Repubblica Federale di Germania avevano inteso disciplinare in via definitiva ogni questione (anche di carattere economico); l'art. 2 del Trattato di Bonn reso esecutivo con dpr 14.4.1962, n. 1263 sopra citato era, infatti, del seguente tenore: *"1. Il governo italiano dichiara che sono definite tutte le rivendicazioni e richieste della Repubblica Italiana, o di persone fisiche e giuridiche italiane, ancora pendenti nei confronti della Repubblica Federale di Germania o nei confronti di persone fisiche o giuridiche*

tedesche, purché derivanti da diritti o ragioni sorti nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945. 2. Il Governo italiano terrà indenne la Repubblica Federale di Germania e le persone fisiche e giuridiche tedesche da ogni eventuale azione o altra pretesa legale da parte di persone fisiche o giuridiche italiane per le rivendicazioni e richieste suddette"; «la domanda, avente per oggetto rivendicazioni di carattere economico (danni di natura patrimoniale ed extra patrimoniale) subiti dagli attori, ai sensi del combinato disposto dell'art. 77, 4°, del Trattato di Pace del 1947, e dell'art. 2 dell'accordo italo-tedesco del 2.6.1961 sopra riportato, risulta improcedibile o inammissibile, traducendosi la rinuncia in un vero e proprio difetto di giurisdizione, così come già stabilito dalla S.U. della Cassazione nella sentenza 285/1953»;

2) che il I giudice non avesse rilevato il difetto di giurisdizione alla luce della più recente evoluzione del diritto internazionale in tema di immunità degli Stati dalla giurisdizione civile.

La parte convenuta in appello concluse, quindi, come in epigrafe.

All'udienza camerale del 4 vi 2009 i procuratori delle parti precisarono le rispettive conclusioni come in epigrafe, provvedendo, poi, a depositare le loro difese finali nei termini di cui all'art. 190 cpc.

Il 19 xi 2009 la Corte deliberò la seguente ordinanza:

«La Corte d'appello di Firenze, II sezione civile, composta dai magistrati Dott. Giovanni Bellagamba, Presidente; Dott. Virgilio Romoli, Consigliere; Dott. Gioacchino Trovato, Consigliere, relatore ..., letti gli atti; premesso che la cattura e l'assoggettamento a lavoro coattivo costituiscono indubitabilmente crimini di diritto internazionale, dalle cui conseguenze civili gli Stati sono peraltro rimasti esenti in virtù del principio di diritto consuetudinario internazionale di immunità dalla giurisdizione civile; premesso che, a partire dalla sentenza a sezioni unite 5044/2004, la Suprema Corte è compattamente orientata nel senso di riconoscere disapplicabile la regola della immunità degli Stati esteri dalla giurisdizione civile straniera in caso di commissione di crimini internazionali, traendo argomento dal rilievo che le norme di diritto internazionale consuetudinario sarebbero in contrasto con la protezione, costituzionalmente assicurata, dei diritti fondamentali della persona umana; rilevato che dal 23.12.2008 è pendente presso la Corte internazionale di giustizia dell'Aja un ricorso con cui la Repubblica tedesca ha chiesto accertarsi la consumazione da parte dell'Italia di un illecito internazionale, a seguito della violazione della norma consuetudinaria internazionale relativa alla immunità degli Stati dalla giurisdizione; ritenuta l'opportunità di

attendere il pronunciamento della Corte dell'Aja, cui la Convenzione europea del 1957 demanda la risoluzione pacifica delle controversie internazionali, potendo essere ravvisata nelle decisioni disapplicative del principio della immunità degli Stati esteri dalla giurisdizione civile una violazione del diritto internazionale; ritenuto che l'attesa della sentenza della Corte internazionale appare tanto più opportuna se si considera che, come risulta dal comunicato congiunto italo-tedesco del 18.11.2008, lo stesso Stato italiano auspica un chiarimento sulla questione della immunità dalla giurisdizione; ritenuto, inoltre, che un chiarimento si rende necessario anche al fine di individuare il momento di avvenuta formazione del principio di affievolimento della immunità dalla giurisdizione rispetto alla violazione dei diritti fondamentali della persona umana; ritenuto che la questione di giurisdizione è pregiudiziale rispetto alle questioni di merito, ivi inclusa quella relativa alla prescrizione del diritto al risarcimento del danno, correlato al compimento di crimini non cruenti, la cui soluzione rimane impregiudicata; ritenuto che, ferma restando la possibilità per le parti di chiedere una anticipazione di udienza nel caso di pronunciamento anteriore della Corte dell'Aja, appare congruo un differimento di un anno; pqm la Corte sospende il procedimento e rinvia all'udienza del 4.11.2010 ...».

All'udienza camerale dell'11 xi 2010 i procuratori delle parti si riportarono alle

precedenti, rispettive conclusioni e difese finali, rinunciando a nuovi termini di cui all'art. 190 cpc; la causa è stata, infine, decisa dalla Corte nella camera di consiglio del 17.2.2011.

Motivi della decisione

1) La controversia va definita sulla base delle seguenti considerazioni:

a) si è già ricordato, in narrativa, che, in accoglimento del ricorso per cassazione proposto dall'attuale appellante, la Suprema Corte dichiarò, con sentenza 11 marzo 2004, n. 5044, la giurisdizione del giudice italiano in ordine al presente giudizio, ovvero in relazione alla domanda, proposta contro la Repubblica Federale di Germania, di risarcimento dei danni causati dalla deportazione e dall'assoggettamento al lavoro forzato dell'attore;

b) a seguito della statuizione predetta la giurisdizione del giudice italiano, nei riguardi della Repubblica Federale di Germania e in relazione alla domanda di risarcimento dei danni causati dalla deportazione e dall'assoggettamento al lavoro forzato dell'attore, resta fissata definitivamente (cfr, sul punto, a contrario, l'art. 386 cpc; per *incidens*: l'appellante sembra avere formulato, nel presente giudizio di appello, in sede di precisazione delle conclusioni, la domanda di arricchimento senza causa per sfruttamento di lavoro coatto; tale domanda, non contenuta né negli atti di I grado né nell'atto di appello, non era stata, quindi, oggetto della

pronuncia della SC; essa sarebbe improponibile per difetto di giurisdizione del giudice italiano se non fosse, ancor prima, inammissibile ex art. 345 cpc, perché nuova, ed ex art. 342 cpc, perché priva di qualunque sostegno argomentativo rispetto alla sentenza impugnata);

c) dalla pronuncia sulla giurisdizione discende, tuttavia, come è noto, non solo, come è ovvio, il vincolo, di cui già si è detto, relativo alla giurisdizione, ma, inoltre, ove la pronuncia sulla giurisdizione si fondi su una determinata qualificazione giuridica del rapporto dedotto in giudizio, anche quello concernente la qualificazione giuridica stessa (cfr, sul punto, ex multis, Cassazione civile, sez. I, 5 agosto 2003, n. 11839: «*Qualora la decisione sulla giurisdizione, resa dalle sezioni unite della SC, sia fondata sulla qualificazione del rapporto dedotto in giudizio, il giudicato sulla giurisdizione si estende anche a tale qualificazione e diventa pertanto vincolante per il giudice del merito, il quale, pertanto, se può, ai sensi dell'art. 386 cpc, negare, in fatto, la sussistenza del rapporto (in quanto ciò attiene alla pertinenza del diritto), non può rimetterne in discussione la qualificazione (fattispecie relativa a diritto soggettivo alla retrocessione di beni ai sensi della legge n. 2359 del 1865)*»);

d) va, allora, osservato, con specifico riferimento al presente giudizio, che la Suprema Corte, nella predetta sentenza 11 marzo 2004, n. 5044, ha espressamente basato la decisione sulla

giurisdizione sulla qualificazione giuridica che essa ha dato alla domanda dell'attuale appellante quale domanda diretta ad ottenere il risarcimento dei danni derivati dalla commissione di crimini internazionali (tanto che la massima ufficiale della decisione in parola è la seguente: «*Il rispetto dei diritti inviolabili della persona umana ha assunto il valore di principio fondamentale dell'ordinamento internazionale, riducendo la portata e l'ambito di altri principi ai quali tale ordinamento si è tradizionalmente ispirato, quale quello sulla sovrana uguaglianza degli Stati, cui si collega il riconoscimento della immunità statale dalla giurisdizione civile straniera; ne consegue che la norma consuetudinaria di diritto internazionale generalmente riconosciuta che impone agli Stati l'obbligo di astenersi dall'esercitare il potere giurisdizionale nei confronti degli Stati stranieri, non ha carattere assoluto, nel senso che essa non accorda allo Stato straniero un'immunità totale dalla giurisdizione civile dello Stato territoriale, **tale immunità non potendo essere invocata in presenza di comportamenti dello Stato straniero di tale gravità da configurare, in forza di norme consuetudinarie di diritto internazionale, crimini internazionali, in quanto lesivi, appunto, di quei valori universali di rispetto della dignità umana che trascendono gli interessi delle singole comunità statali;** sussiste pertanto la giurisdizione italiana in relazione alla domanda*

risarcitoria promossa, nei confronti della Repubblica Federale di Germania, dal cittadino italiano che lamenti di essere stato catturato a seguito dell'occupazione nazista in Italia durante la seconda guerra mondiale e deportato in Germania per essere utilizzato quale mano d'opera non volontaria al servizio di imprese tedesche, atteso che sia la deportazione che l'assoggettamento ai lavori forzati devono essere annoverati tra i crimini di guerra e, quindi, tra i crimini di diritto internazionale, essendosi formata al riguardo una norma di diritto consuetudinario di portata generale per tutti i componenti della comunità internazionale»); anche in ordine a tale qualificazione, dunque, la Corte non ha, ora, che da applicare il giudicato interno;

e) la tesi, reiterata in questa sede dalla Repubblica convenuta in appello, secondo la quale l'azione promossa, nel presente giudizio, da Luigi Ferrini dovrebbe ritenersi preclusa sia dal Trattato di pace del 10 febbraio 1947 che dall'accordo di Bonn del 2 giugno 1961, tra Italia e Repubblica federale di Germania, è, a parere della Corte, infondata: sul punto la Corte non ha motivo di disattendere la giurisprudenza del SC, la quale indica più ragioni per le quali deve escludersi l'applicazione degli accordi internazionali citati al tipo di controversie al quale appartiene anche la presente: si legge, in particolare, fra l'altro, in Cassazione penale, sez. I, 21 ottobre 2008, n. 1072, in riferimento ai diritti risarcitori fatti valere, in quel

giudizio, dalle parti civili: «... la regolamentazione posta dal Trattato di pace del 1947 è inapplicabile nella presente controversia in quanto la Repubblica Federale di Germania non è parte di detto Trattato, la cui disciplina, peraltro, riguarda diritti di natura reale relativi a danni materiali e non anche i danni morali che devono essere risarciti ai familiari delle vittime di crimini di guerra, come è stato esattamente accertato nella sentenza impugnata con considerazioni di ineccepibile correttezza logica e giuridica. Parimenti è priva di fondamento la censura diretta a denunciare la violazione da parte della Corte militare dell'Accordo stipulato a Bonn il 2.6.1961 "per il regolamento d'alcune questioni di carattere patrimoniale, economico e finanziario", reso esecutivo con il dpr 14 aprile 1962, n. 1263, con il quale il Governo italiano ha dichiarato "che sono definite tutte le rivendicazioni... di persone fisiche e giuridiche italiane... derivanti da diritti o ragioni sorti nel periodo tra il 1 settembre e l'8 maggio 1945", assumendo l'impegno a tenere "indenne la Repubblica Federale di Germania da ogni eventuale azione o altra pretesa legale". Orbene, considerato che, a seguito di detto Accordo, con il dpr 6 ottobre 1963, n. 2043, sono state dettate le regole per la ripartizione della somma versata dal Governo della Repubblica Federale di Germania, merita pieno consenso l'interpretazione compiuta dalla Corte militare d'Appello, la quale, con attenta ed adeguata utilizzazione di precisi

elementi di ordine letterale e logico, ha ricostruito l'ambito applicativo dell'Accordo osservando che la somma è stata versata dalla Repubblica Federale di Germania "a definizione delle questioni economiche pendenti" (art. 1) e che la definizione concerne "tutte le rivendicazioni e richieste della Repubblica Italiana, o di persone fisiche o giuridiche italiane, ancora pendenti nei confronti della Repubblica Federale di Germania o nei confronti di persone fisiche o giuridiche tedesche" (art. 2, comma 1), con la precisazione che "il Governo italiano terrà indenne la Repubblica Federale di Germania e le persone fisiche e giuridiche tedesche da ogni eventuale azione o altra pretesa legale da parte di persone fisiche o giuridiche italiane per le rivendicazioni e richieste suddette" (art. 2, comma 2). Pertanto, va riconosciuto che è munita di solida base giustificativa l'opinione accolta nella sentenza impugnata secondo cui è da escludere che possa applicarsi l'Accordo del 1961 ad una controversia, come quella dedotta nel presente processo, non ancora pendente, perchè neppure iniziata alla data di stipulazione della convenzione tra i due Stati ...»;

f) nelle sue, ultime difese l'appellante lamenta che il I giudice abbia illegittimamente dichiarato la prescrizione, accogliendo un'eccezione che era stata sollevata, dalla parte convenuta, tardivamente (solo in sede di giudizio riassunto) e, pertanto, inammissibilmente; il

rilievo è, ontologicamente, fondato ma esso è, a sua volta, processualmente tardivo e, pertanto, inammissibile, non essendo stata, l'erroneità della sentenza impugnata su questo punto, oggetto di appello (*tantum devolutum quantum appellatum*);

g) nella sentenza 11 marzo 2004, n. 5044, il SC ha affermato espressamente, sia pure *incidentally tantum*, il principio dell'imprescrittibilità dei crimini di guerra; la Corte non ha motivo di disattendere, in questa sede, l'autorevole parere del SC; né ha rilievo, a tale riguardo, a giudizio della Corte stessa, che né la Convenzione Onu del 26 novembre 1968 né la Convenzione del Consiglio d'Europa del 25 gennaio 1974, citate, sul punto, dal SC, siano state ratificate e rese esecutive in Italia: va osservato, infatti, che, nell'ambito del ragionamento svolto dal SC, l'imprescrittibilità trova la sua fonte nella consuetudine internazionale, alla quale l'Italia presta ossequio per dettato della Costituzione (art. 10): rispetto alla consuetudine internazionale le due Convenzioni citate rilevano, infatti, in sostanza, come meri fatti, rivelatori dei *mores* e, in concreto (considerato il fine dichiarativo degli stipulatori), dell'*opinio juris*;

h) nell'ordine di concetti sopra richiamato si pone, tra l'altro, con svolgimento logico chiaro e persuasivo, la recente pronuncia del Tribunale di Torino del 20 maggio 2010 (in *Foro it.*, 10, 2856), emessa in relazione a una causa analoga alla presente; mette conto di riportare,

in sintesi, qui di seguito, le considerazioni sulle quali, essenzialmente, si basa il ragionamento, che la Corte condivide, del Tribunale di Torino:

I) il principio secondo il quale anche alla prescrizione dei reati deve applicarsi la salvaguardia della irretroattività, sancita dall'art. 25 Cost., ha effetti limitati all'ambito penale e non vi è alcuna ragione per la quale esso debba intendersi esteso alla materia civile, nella quale l'illecito sottostà a principi suoi propri;

II) nelle materie diverse da quella penale il principio di irretroattività è previsto da una norma di legge di rango ordinario (l'art. 11 delle preleggi), ed è quindi derogabile da altra norma di pari rango, purché nel rispetto degli altri valori e interessi costituzionalmente protetti (Corte cost. 7 luglio 2006, n. 274);

III) l'esistenza di una norma consuetudinaria internazionale che dispone l'imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità è dimostrata dalle affermazioni in tal senso contenute da una serie di sentenze rese da varie Corti supreme, tra le quali anche (sia pure solo come *obiter dictum*) la Corte di cassazione italiana nella sentenza 11 marzo 2004, n. 5044;

IV) la norma consuetudinaria internazionale che dispone la non prescrivibilità dei crimini deve reputarsi retroattiva: essa nacque, infatti, proprio dall'esigenza che non rimanessero impuniti i crimini di guerra commessi dai nazisti durante la seconda guerra mondiale ed è proprio, quindi,

la sua *ratio* che ne svela il carattere retroattivo; tale carattere non contrasta, del resto, coi principi del diritto internazionale, se si pensa che è la stessa convenzione europea dei diritti dell'uomo che consente, all'art. 7, 2° comma, senza il vincolo della irretroattività previsto dal 1° comma, «*la punizione di una persona colpevole di un'azione od omissione che, al momento in cui è stata commessa, era ritenuta crimine secondo i principi generali del diritto riconosciuto dalle nazioni civili*»;

i) la parte convenuta non ha mai, specificamente, contestato, in fatto, le allegazioni dell'attore, le quali debbono, quindi, ora, ritenersi provate ex artt. 116 e 167 cpc (sul punto cfr, da ultimo, Cassazione civile, sez. I, 16 dicembre 2010, n. 25516: «*Sussiste violazione dell'art. 112 cpc allorché il giudice, a fronte della domanda di nullità, proposta dal fideiussore opponente, di una clausola del contratto di fideiussione e di inefficacia dello stesso, abbia, invece, rilevato d'ufficio la mancanza di prova circa la forma scritta del contratto di conto corrente concluso dal debitore principale e la conseguente nullità del medesimo, ai sensi dell'art. 1421 cc, posto che, **essendo onere del convenuto** (nel caso di decreto ingiuntivo, dell'opponente) **quello di prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda, dal mancato assolvimento di tale onere discende che i fatti non contestati devono ritenersi non controversi e non richiedenti specifiche***

dimostrazioni»; v. anche Cassazione civile, sez. III, 5 marzo 2009, n. 5356, in Giust. civ., 6, 1252: «L'art. 167 cpc, così come l'art. 416 cpc, imponendo al convenuto l'onere di prendere posizione sui fatti costitutivi del diritto preteso dalla controparte, considera la non contestazione un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti. L'onere di contestazione soggiace agli stessi limiti del potere di allegazione dei fatti costitutivi del diritto per cui deve esplicarsi, simmetricamente, in affermazioni difensive specifiche e non generiche, secondo una valutazione riservata al giudice del merito che è insindacabile in sede di legittimità se immune da vizi logici e giuridici, con la conseguenza che, nel giudizio di risoluzione del contratto di locazione per mancato pagamento degli oneri accessori, non rileva la generica contestazione di infondatezza, in fatto ed in diritto, della domanda del locatore»);

1) i fatti adottati dall'attore costituiscono, come si è detto, crimini internazionali; l'attore subì uno stato di sostanziale schiavitù, costretto a prestare lavori forzati in condizioni igieniche intollerabili, con

un vitto scarsissimo e senza alcuna cura di carattere medico: si tratta di esperienze dalle quali, come è noto, non è mai stato possibile, per chi l'ha vissute, uscire del tutto, e ciò non solo dal punto di vista puramente fisico ma anche, e soprattutto, dal punto di vista morale e psichico; la Corte, anche in relazione alla durata delle condotte lesive, ritiene, quindi, equo liquidare il danno, alla data della decisione, in complessivi 30.000 euro;

m) sull'importo complessivamente liquidato come sopra va calcolato il danno da ritardo nell'adempimento dell'obbligazione risarcitoria; sul punto il Collegio, in omaggio al principio della nomofilachia, intende adeguarsi ai principi affermati dalla Corte di Cassazione nella sentenza, resa a sezioni unite, 17/2/1995, n. 1712 (in *Foro Amm.*, 811; in *Rass. giur. dell'Enel*, 136; in *Arch. civ.*, 667, con nota di Segreto; in *Assicurazioni*, II, 81, con nota di Tricoli; in *Riv. Corte dei conti*, fasc. 1, 373; in *Riv. dir. comm.*, II, 239; in *Resp. civ. e prev.*, 533, con nota di Gorgoni; in *Riv. giur. del lav.*, II, 712, con nota di Manganiello; in *Giur. it.*, 1996, I, 1, 827, con nota di Falcione); secondo la pronuncia ora ricordata il sistema tradizionale, in base al quale, sulla somma rivalutata dalla data dell'illecito al momento della liquidazione, andavano computati gli interessi al tasso legale via via vigente nel tempo della mora, doveva essere abbandonato perché consentiva, in realtà, al creditore, di ricevere più del danno

effettivamente sofferto; le sezioni unite affermarono, in particolare, che il danno da ritardo nell'adempimento dell'obbligazione risarcitoria da illecito extra-contrattuale doveva essere determinato dal giudice con l'ausilio di presunzioni semplici e di criteri equitativi, sostenendo, in proposito, che, *«nel caso di risarcimento per equivalente, e cioè nel caso in cui una somma di denaro - sostituisca - il bene perduto o danneggiato, il lucro cessante (costituito dalla perdita della possibilità di far fruttare la somma, se fosse stata pagata subito) - si potesse, in alternativa ad altri criteri, pur considerati ammissibili dalla SC - liquidare sotto la forma di interessi, ad un tasso che non è necessariamente quello legale, ma che, una volta fissato, non è suscettibile di rivalutazione, perché fin dall'origine essi costituiscono una somma di denaro, e cioè un debito di valuta (Cass. n. 1423-77)»*; la Corte ritiene di adottare, nel presente caso, il criterio in questione e ritiene, quindi, di liquidare tale danno, in concreto, riconoscendo al creditore gli interessi al tasso che, in via equitativa, appare giusto fissare nel 4 % annuo, da calcolarsi a decorrere dalla data fittizia che appare equo fissare al 1° gennaio 1945.

2) In definitiva, quindi, in totale accoglimento dell'appello proposto da Luigi Ferrini contro la sentenza 12 iv 2007, n. 316, del Tribunale di Arezzo e in totale riforma della sentenza impugnata, la Repubblica Federale di

Germania deve essere condannata, in accoglimento della domanda proposta dall'attuale appellante, a pagare allo stesso, per il titolo risarcitorio dedotto in causa, la complessiva somma di 30.000 euro, cogli interessi al tasso annuale del 4 % calcolati, sulla somma stessa, a partire dalla data del 1° gennaio 1945.

3) Le spese relative ai diversi gradi e fasi del giudizio, che si liquidano come in dispositivo (d'ufficio, in difetto del fascicolo di parte dell'attore, ritirato dal difensore del medesimo e non ridepositato, e in difetto, dunque, delle relative note delle spese), seguono la soccombenza dell'attuale convenuta in appello.

P Q M

la Corte d'Appello di Firenze, seconda sezione civile,

definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe;

in totale accoglimento dell'appello proposto da Luigi Ferrini contro la sentenza 12 iv 2007, n. 316, del Tribunale di Arezzo;

in totale riforma della sentenza impugnata;

in accoglimento della domanda proposta dall'attuale appellante,

condanna

la Repubblica Federale di Germania a pagare a Luigi Ferrini, per il titolo risarcitorio dedotto in causa, la complessiva somma di 30.000 euro, cogli interessi al tasso annuale del 4 % calcolati, sulla somma stessa, a partire dalla data del 1° gennaio 1945;

condanna,

la Repubblica Federale di Germania a rifondere a Luigi Ferrini le spese di lite relative al primo grado di giudizio svoltosi anteriormente alla sentenza della SC, che liquida in complessivi 4800 euro, di cui 3000 euro per onorari, 1500 euro per diritti e 300 euro per spese, oltre alle spese generali, all'iva e al contributo previdenziale sull'imponibile di legge;

condanna,

la Repubblica Federale di Germania a rifondere a Luigi Ferrini le spese di lite relative al giudizio di appello svoltosi anteriormente alla sentenza della SC, che liquida in complessivi 4000 euro, di cui 2500 euro per onorari, 1000 euro per diritti e 500 euro per spese, oltre alle spese generali, all'iva e al contributo previdenziale sull'imponibile di legge;

condanna,

la Repubblica Federale di Germania a rifondere a Luigi Ferrini le spese di lite relative al giudizio di cassazione, che liquida in complessivi 3000 euro, di cui 2500 euro per onorari e 500 euro per spese, oltre alle spese generali, all'iva e al contributo previdenziale sull'imponibile di legge;

condanna,

la Repubblica Federale di Germania a rifondere a Luigi Ferrini le spese di lite relative al primo grado di giudizio svoltosi successivamente alla sentenza di cassazione, che liquida in complessivi 4300 euro, di cui 2500 euro per onorari, 1500 euro per diritti e 300 euro per spese, oltre alle spese

generali, all'iva e al contributo previdenziale
sull'imponibile di legge;

condanna,

la Repubblica Federale di Germania a rifondere a
Luigi Ferrini le spese di lite relative al
presente grado di giudizio, che liquida in
complessivi 4000 euro, di cui 2500 euro per
onorari, 1000 euro per diritti e 500 euro per
spese, oltre alle spese generali, all'iva e al
contributo previdenziale sull'imponibile di legge.

Così deciso in Firenze, nella camera di
consiglio del 17.2.2011.

L'estensore

Il Presidente

Il Cancelliere